

14° MENSILITÀ 2019**GLI AVENTI DIRITTO, LE FASCE DI REDDITO E GLI IMPORTI**

Da lunedì 1° luglio 2019, con la rata di pensione in pagamento, a oltre quattro milioni di pensionati verrà corrisposta la quattordicesima mensilità o somma aggiuntiva. Ricordiamo che questo beneficio è conseguente all'accordo sindacale con il Governo del 28 settembre 2016 che ha aumentato di fatto gli importi ed esteso le fasce di reddito.

COS'È LA 14° MENSILITÀ

Si tratta di una somma aggiuntiva, introdotta con la legge 03/08/2007 n.127, corrisposta dall'Inps, nel mese di luglio di ciascun anno ai pensionati con un'età pari o superiore a 64 anni, con reddito complessivo fino ad un massimo di 2 volte il trattamento minimo 2019 (€513,01) del fondo pensioni lavoratori dipendenti pari a €13.338,26,.

IMPORTI DELLA SOMMA AGGIUNTIVA 2019

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo pari a €10.003,70. TAB.1

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da €10.003,71 a €13.338,26). TAB.2

Lavoratori dipendenti (Anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	437,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	546,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	655,00 €

TAB.1

Lavoratori dipendenti (Anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	336,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	420,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	504,00 €

TAB.2

COME SI OTTIENE

La somma aggiuntiva è riconosciuta d'ufficio dall'Inps quando tutte le condizioni prescritte siano state verificate (età e redditi complessivi). **Non è necessario l'inoltro della domanda.**

Il pagamento avverrà con la rata di pensione di luglio, ivi compreso coloro che perfezionano i requisiti d'età prescritti (cioè nati nel 1955) entro il 31 luglio 2019.

Per i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1 agosto in poi, la corresponsione in dodicesimi, sarà effettuata con una successiva elaborazione che sarà posta in pagamento, probabilmente con la rata di dicembre 2019.

La quattordicesima non è soggetta a ritenute fiscali e l'importo in pagamento è al netto delle ritenute.

Per il requisito di reddito si considerano solo i redditi personali del pensionato, quindi sono esclusi i redditi di un eventuale coniuge.

Vanno considerati tutti i redditi personali valutati al lordo delle imposte con esclusione degli assegni familiari, la casa d'abitazione, l'indennità di accompagnamento e gli arretrati soggetti a tassazione separata. In caso di mancato pagamento della somma dovuta il pensionato dovrà richiederla, mediante domanda di ricostituzione all'Inps di competenza da inoltrare dopo il mese di settembre, rivolgendosi al nostro Patronato INAS Cisl.

L'inoltro all'INPS di queste domande di ricostituzione è gratuito solo per gli iscritti e per coloro che si iscrivono.

Si precisa che la somma aggiuntiva o quattordicesima NON viene riconosciuta ai titolari di:

Pensione Sociale, Assegno Sociale, Invalidità Civile.